



Sentenza. n. 250/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37507** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Insalata e dall'Avv. Maria Roberta Indennidate - che chiedono di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi PEC: giulioinsalata@pec.it e indennidateroberta@pec.it e al numero di fax 0832/1796599 - ed elettivamente domiciliata in Campi Salentina (LE), alla via L. Rosati, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Insalata

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, in Bari, alla via Putignani n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI all'udienza del 15 luglio 2025 l'avv. Franco Massimiliano per la ricorrente, in sostituzione degli avv.ti Giulio Insalata e Maria Roberta Indennidate e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 17 gennaio 2024, la ricorrente, titolare di pensione cat. VOCUM n. 06700657, con decorrenza settembre 2019, ha riassunto innanzi a

questa Corte dei conti il giudizio già promosso dinnanzi al Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro, e definito con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sentenza. n. 753 del 4 maggio 2023 confermata dalla Corte d'appello di Lecce - Sezione Lavoro, con sentenza n. 950/2023 del 15 novembre 2023, passata in giudicato).

1.2- L'azione esperita nei confronti dell'INPS dalla sig.ra XXX è finalizzata a veder riconosciuto il suo diritto alla (ri)liquidazione del trattamento pensionistico in godimento, interamente con il sistema retributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva superiore a 18 anni, in applicazione della disciplina del c.d. cumulo (commi da 239 a 246 dell'art. 1 della legge 228/2012) tenendo conto dei periodi assicurativi oggetto di riscatto, accreditati presso la "Gestione Separata" di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 e di quelli accreditati presso l'ex CPDEL nella qualità di dipendente a tempo indeterminato dell'ASL di Brindisi.

In particolare, la ricorrente richiama a sostegno il disposto del sopra citato comma 246, secondo cui: *"...Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo..."*.

In punto di fatto, la ricorrente riferisce: (i) di aver prestato servizio, sino alla data di cessazione, presso l'ASL di Brindisi, in qualità di dirigente psicologa (Cassa Pensioni Dipendenti degli Enti Locali - CPDEL); (ii) che in data 31 agosto 2018, aveva richiesto il riscatto di n. 58 mesi di contributi non accreditati negli anni 1980 - 1984 *"...per attività di collaborazione continuativa..."*, al fine di ottenere una pensione da liquidare *"...con il cumulo e con il sistema retributivo puro, in presenza di oltre 18 anni di contribuzione ai sensi della L. 335/1995..."*; (iii) che in data 29 novembre 2018, l'INPS aveva accolto la richiesta a cui faceva seguito il versamento da parte sua della somma di € 21.392,21 *"...per riscatto periodi ante gestione*

separata..."; (iv) che in sede di liquidazione della pensione, pur essendo stati computati a fini contributivi i periodi riscattati in gestione separata, l'INPS aveva nondimeno liquidato il trattamento di quiescenza *"...con il sistema misto..."* e non, invece con il sistema *"...retributivo puro..."*.

In punto di diritto, la XXX rivendica - come detto - l'applicazione dell'art. 1, comma 246 della L. n. 288/2012, secondo cui ai fini dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al precedente comma 239, tra le quali, per l'appunto è annoverata la "gestione separata".

Ad ulteriore supporto della fondatezza della pretesa, la ricorrente richiama, anche, la circolare INPS n. 140/2017 che conferma, infatti, l'inclusione della "gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (al pari di quella generale obbligatoria AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa) fra quelle da considerare ai fini dell'individuazione del "sistema di calcolo" della pensione ai sensi della legge n. 335/1995.

In considerazione di quanto suesposto, la ricorrente conclude, pertanto, per il riconoscimento del suo diritto alla riliquidazione della pensione, già in godimento, con applicazione del sistema di calcolo esclusivamente retributivo, nonché il pagamento *"...degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, sin dalla decorrenza, oltre accessori di legge..."* del trattamento di quiescenza *de quo*.

2.- Con memoria depositata in data 27 settembre 2024, si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sulla scorta delle seguenti argomentazioni: (i) il messaggio "Hermes" n. 2053/2020, ha stabilito che ai fini della determinazione del sistema di calcolo pro quota di pensione in cumulo, non rileva la contribuzione accreditata *"...presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 a seguito di riscatto, ai sensi dell'art. 51, comma 2 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, di periodi che si collocano prima dell'1 gennaio 1996, poiché tali periodi sono comunque valutati nel sistema di calcolo contributivo e sottoposti al massimale contributivo..."*; (ii) il fondo pensionistico della gestione separata prevede come unica modalità di calcolo il sistema contributivo; (iii) ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo pro quota di pensione in cumulo, deve essere presa

in considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima, ma non, invece, presso le cd. "Casse professionali" e presso la "Gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26 della Legge n. 335/1995.

Alla luce di tale assunto, l'Istituto previdenziale ha confermato la correttezza del suo operato nella determinazione dell'anzianità contributiva della ricorrente al 1995, *"...con la conseguente applicazione del calcolo contributivo in Gestione Separata, e calcolo misto nella gestione Ex-Inpdap (CPS)..."*.

3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza dell'8 ottobre 2024, questo giudicante ha ordinato il deposito della sentenza n. 950/2023, relativa al giudizio d'appello instaurato dinnanzi alla Corte di appello di Lecce, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice civile in favore della giurisdizione contabile.

Alla successiva udienza del 19 marzo 2025, al fine di una più avvisata decisione, l'INPS è stato onerato del deposito del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico in godimento alla ricorrente liquidato con il sistema misto.

4.- All'odierna udienza, l'avv. Franco Massimiliano per la ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS si sono riportati alle conclusioni rassegnate con gli atti scritti e, in tale stato, la causa è stata decisa, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

5.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

5.1- Al fine di una più agevole e completa comprensione della complessa *quaestio iuris* si rende, preliminarmente, necessario richiamare il quadro legislativo vigente nella soggetta materia che si colloca, come si avrà modo di meglio dire in immediato prosiegua, nell'alveo applicativo della normativa recata:

- dall'art. 51 comma 2 della legge n. 488/1999 che stabilisce: *"...Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta*

legge ...”;

- dall’art. 1 commi 239 e 246 della Legge n. 228/2012, e ss.mm.ii. che prevedono il cd. istituto del “cumulo” nei seguenti testuali termini:

Comma 239. “... Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione...”

Comma 246. “...Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ...”.

I suindicati istituti giuridici (in sintesi: la possibilità di “riscatto” per i lavoratori iscritti alla gestione separata ed il “cumulo” di periodi assicurativi non coincidenti ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione), vengono in rilievo nella fattispecie all’esame, in quanto la ricorrente (dirigente psicologa in servizio a t.i., dal 1985, presso l’ASL di Brindisi), contesta all’INPS di averle liquidato la “pensione di vecchiaia ordinaria in cumulo” (VOCUM) con il “sistema misto”, nonostante avesse chiesto ed ottenuto dall’Istituto previdenziale il riscatto (oneroso) in gestione separata dei periodi lavorativi effettuati (dal 1980 al 1984 e nel 2018, solo per qualche giorno), che le consentivano di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza interamente con il “sistema retributivo”, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore ai 18 anni, dovendosi tener conto, a tal fine, anche dei periodi oggetto di riscatto (in gestione separata) in cumulo con quelli accreditati presso l’INPS (gestioni ex CPDEL - INPDAP).

5.2- Alla luce del su riferito chiaro ed inequivocabile dato normativo, non par dubbio al giudicante che la pretesa avanzata dalla ricorrente sia fondata.

Invero, nel comma 239 dell'art. 1 della l. n. 228/2012 - a cui rinvia il successivo comma 246 per l'individuazione delle gestioni previdenziali da considerare per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo della pensione liquidata in cumulo (ai sensi dell'art. 1 commi 12 e 13 della legge n. 335/1995) - è esplicitamente menzionata, tra le altre (e sin dalla sua originaria formulazione), la "*gestione separata*" istituita dalla stessa legge n. 335 cit. all'art. 2, comma 26.

Né, in contrario, si rivelano meritevoli di condivisione gli argomenti dedotti da parte convenuta, la quale invoca, principalmente, a sostegno del suo assunto, il "*messaggio Hermes*" n. 2053/2020, quale letteralmente trascritto (ultimo cpv) al n. 2 che precede.

Trattasi, in effetti, di un parere espresso in risposta ad un "*quesito*" (senza che, peraltro, sia stato chiarito né chi abbia formulato tale quesito e in che termini, né da chi sia stata fornita la risposta) e, dunque, di un atto avente valenza meramente interna, inidonea, come tale, a scalfire l'inequivocabile dato normativo.

Tanto più che, tale "*messaggio*" è in palese contrasto con la precedente circolare dell'INPS n. 140/2017 (anch'essa avente natura di fonte interna, ma, evidentemente, di maggior rilievo essendo stata diramata dalla "Direzione Centrale Pensioni") la quale, infatti, si è limitata sul punto a riportare il testo normativo vigente, ivi compreso, quindi, il riferimento alla "*gestione separata*" (rimasto invariato a seguito dell'art. 1, comma 195 della legge n. 232/2016 che ha aggiunto gli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996), senza operare l'indebita espunzione di tale gestione previdenziale, che è stata, invece, inspiegabilmente operata nel "*Messaggio Hermes*" (cfr. secondo cpv in fine).

A ben vedere, però, nell'ultimo capoverso del "*messaggio*" di che trattasi, quale sopra riportato, il parere espresso circa l'inutilizzabilità del periodo contributivo maturato nella "*gestione separata*", sembra riferirsi, esclusivamente, alla contribuzione oggetto di riscatto ai sensi dall'art. 51, comma 2, della l. n. 488/1999 e, non già, dunque, anche a quella accreditata ordinariamente a seguito dell'iscrizione a tale gestione successivamente alla sua istituzione (1° gennaio 1996).

In disparte l'evidente incongruenza della motivazione addotta (laddove si sia voluto in effetti escludere i soli periodi oggetto di riscatto) atteso che, per espressa disposizione di legge (art. 2 comma 31 della l. n. 335/1995) la "Gestione Separata" nasce come gestione nella quale i servizi prestati - quindi, anche quelli non riscattati - sono esclusivamente "...*valutati nel sistema di calcolo contributivo*", sta di fatto che, in ogni caso, il parere espresso con il messaggio "Hermes" n. 2053/2020 non trova - si ribadisce - alcun valido aggancio nel chiaro disposto normativo di cui al sopracitato comma 246; con la conseguenza che, conformandovisi, tale norma di legge rimarrebbe inammissibilmente priva di ogni pratica applicazione nei confronti di coloro che possono far valere, come nel caso di specie, anzianità contributive nella "Gestione Separata".

Nel senso della pacifica applicazione del combinato disposto dell'art. 1 commi 239 e 246 alla "Gestione Separata" è, del resto, la nutrita e costante giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo alla differente problematica delle Casse c.d. professionali, anche laddove ha ritenuto di orientarsi negativamente sul principale rilievo che l'inclusione di tali enti previdenziali nel novero di quelli elencati nel comma 239, è stata operata dal legislatore in un momento successivo con la soprarichiamata novella legislativa del 2016 (cfr. *ex multis*: Sez. Giur. d'App. per la Regione Siciliana, sent. nn. 15/A/2025 e n. 17/2023; Sez. Giur. Campania, sent. n. 43/2023; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 49/2024).

Parimenti, privo di alcun pregio si appalesa l'ulteriore argomento - pure dedotto dall'INPS con la memoria di costituzione - secondo cui la ricorrente, piuttosto che presentare la domanda di riscatto in "Gestione Separata", ben avrebbe potuto "...*presentare domanda di riscatto nella gestione CPDEL, vedendosi riconosciuto il periodo da riscatto dal 1980 al 1984 interamente in quota A, con effetti anche nel sistema di calcolo dell'intera prestazione...*", così imputandosi a tale asserita "...*scelta...*", in buona sostanza, gli effetti negativi (applicazione del sistema misto) che ne sono conseguiti.

È, infatti, notorio che i servizi riscattabili devono formare necessariamente oggetto di apposita disposizione normativa che li preveda come tali, sicché, non sarebbe stato possibile per la XXX chiedere il riscatto dei servizi prestati antecedentemente all'assunzione presso l'ASL di Brindisi (quale collaboratore coordinato e continuativo), non essendo prevista tale facoltà

nell'ordinamento della CPDEL (cfr., in termini, Sez. Giur. Piemonte, Sent. n. 167/2012).

In effetti, i servizi *de quibus* potevano essere riscattati, come correttamente operato dallo stesso Istituto previdenziale convenuto, solo ed esclusivamente nella "Gestione Separata", ai sensi della citata disposizione recata dall'art. 51, comma 2 della l. n. 488/1999.

5.3- Alla luce di quanto suesposto, va, pertanto, riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi riliquidato il trattamento pensionistico in godimento interamente con l'applicazione del sistema retributivo, con conseguente riconoscimento degli eventuali ratei arretrati, maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge, a decorrere dalla data del pensionamento.

6.- In considerazione della novità della questione dedotta in giudizio sussistono validi motivi per compensare le spese di causa.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37507 lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari all'esito della pubblica udienza del 15 luglio 2025.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 11.11.2025

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)